

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **29/1983** (ECLI:IT:COST:1983:29)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **22/12/1982**; Decisione del **14/01/1983**

Deposito del **01/02/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14606**

Atti decisi:

N. 29

ORDINANZA 14 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 39 del 9 febbraio 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi primo, secondo, terzo, quarto,

quinto e sesto, del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1981 dal Pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Saccon Giovanni ed altri, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 23 giugno 1982.

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 (recante "norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione: senza, per altro, che l'ordinanza motivi sulla rilevanza di ciascuna delle impugnative in tal senso proposte, venendo anzi ad escluderla in gran parte, là dove si ipotizza la revoca dei "sequestri dei fabbricati in questione - non risultando che le corrispondenti licenze edilizie siano state sospese o annullate, in sede amministrativa o giurisdizionale - quanto meno limitatamente alle parti di edificio conformi al progetto";

e che nel presente giudizio nessuno si è costituito e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il decreto - legge n. 663 del 1981 non è stato convertito in legge, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953) n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione - sollevata dal Pretore di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.